

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 novembre 2003, n. 0410/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, commi 8 e 9 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di un sistema di gestione della qualità ambientale.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dai commi 8 e 9 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 «Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», per la redazione di studi di fattibilità finalizzati a promuovere la realizzazione di un sistema di gestione qualità ambientale.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento gli Enti di sviluppo industriale, i Comuni ed i Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito di distretti industriali ovvero in aree contigue produttivamente collegate, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile.

Art. 3
(Contributi de minimis)

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001.

Art. 4
(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di concessione dei contributi, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, sono presentate entro il 31 gennaio all'Amministrazione regionale.

2. Le domande, da redigersi in bollo ai sensi delle leggi vigenti in materia, sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa, contenente gli obiettivi specifici che l'Ente intende raggiungere, nonché i tempi di realizzazione;
- b) preventivo di spesa dell'iniziativa, relativo a ciascuna delle spese ammissibili di cui all'articolo 6;
- c) solo per i soggetti aventi natura di impresa, dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante attestante di aver ricevuto/non aver ricevuto altri contributi «de minimis», nel triennio precedente la presentazione della domanda (in caso affermativo vanno indicati tutti gli aiuti «de minimis» percepiti, indipendentemente dal loro obiettivo e forma, dalle Autorità comunitaria, nazionale, regionale o locale, specificando la legge, l'importo, l'ente e la data del provvedimento di concessione del contributo);
- d) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante attestante di non aver beneficiato di altre pubbliche provvidenze per l'iniziativa proposta;
- e) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante attestante l'effettivo costo dell'I.V.A. per l'Ente in quanto soggetta/non soggetta a recupero.

Art. 5
*(Procedimento per la concessione
del contributo)*

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a graduatoria disciplinata dal Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non contenenti le indicazioni richieste qualora non perfezionate a seguito di specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate.

3. Le domande di contributo utilmente presentate conservano la loro validità per due esercizi finanziari dalla data di presentazione, in considerazione della particolarità della materia oggetto del contributo.

4. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, salvo accoglimento della motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza del termine stesso.

5. Sono inammissibili le domande riferite a programmi di spesa per i quali l'Ente abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi regionali o statali.

6. Le domande positivamente valutate dalla Direzione regionale dell'Ambiente e non soddisfatte per carenza di fondi sono le prime ad essere contribute con ulteriori disponibilità finanziarie, secondo l'ordine di protocollo.

7. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento potranno essere rese conformi alle disposizioni del medesimo a seguito di specifica esigenza rilevata e segnalata al richiedente dalla Direzione regionale dell'ambiente.

Art. 6
(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse a contributo le spese relative a:
- a) incarico esterno per la realizzazione dello studio di fattibilità e per la predisposizione del progetto esecutivo secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;
 - b) analisi di laboratorio e indagini tecniche per l'individuazione di aspetti di criticità per i quali sarà indispensabile prevedere nello studio di fattibilità azioni particolari;
 - c) attività di coordinamento delle ricerche, della raccolta e passaggio dei dati significativi nella misura massima percentuale del 20% rispetto al totale della spesa ammissibile.
2. Non sono ammissibili a contributo:
- a) le spese informatiche per l'acquisto di materiale hardware;
 - b) le spese documentate sostenute prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, ivi compresi gli anticipi.

Art. 7
(Entità massima della spesa ammissibile)

1. Il contributo può essere concesso esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. Le domande sono contribuibili nel limite massimo di euro 40.000,00.

Art. 8
(Criteri di priorità)

1. Gli incentivi sono concessi prioritariamente per le iniziative da realizzarsi nell'ambito di specifici settori operativi funzionalmente integrati, in considerazione della valenza e ricaduta che tali ambiti assumono per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 9
(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è disposta sulla base della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, dell'atto di affidamento del relativo incarico.

2. L'erogazione del contributo medesimo avviene per i Comuni in via anticipata ed in unica soluzione; per gli Enti di sviluppo industriale ed i Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito di distretti industriali ovvero in aree contigue produttivamente collegate, tale erogazione è limitata ad una quota pari al 50% del suo ammontare previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi.

3. Il computo degli interessi viene effettuato partendo dalla data di erogazione del contributo sino al termine previsto per la rendicontazione.

4. Il saldo è erogato in sede di rendicontazione.

Art. 10

(Termini per l'esecuzione dell'intervento)

1. I termini per l'esecuzione dell'intervento sono fissati in 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di concessione del contributo medesimo.

2. In caso di mancato rispetto del termine finale, su istanza del beneficiario, in presenza di motivate ragioni può essere confermato il contributo e fissato un nuovo termine di ultimazione dell'intervento ovvero confermato il contributo quando gli interventi siano già stati ultimati, accertando il raggiungimento pieno o parziale degli obiettivi oggetto della domanda.

Art. 11

(Rendicontazione)

1. I soggetti concessionari dei contributi, entro sei mesi dal termine di cui all'articolo 9, sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle somme percepite alla Direzione regionale dell'ambiente secondo le modalità di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 7/2000 e successive integrazioni.

2. Ai fini di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, è ammessa la realizzazione anche parziale delle azioni indicate ai fini dell'ottenimento del contributo, che devono essere comunque rendicontate ai sensi del comma 1 con la conseguente riduzione del contributo concesso in corrispondenza alla spesa effettivamente sostenuta e di cui sia apprezzata la corrispondenza al pubblico interesse.

3. L'omessa presentazione della rendicontazione di cui ai commi 1 e 2 ovvero l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni che hanno determinato l'assegnazione dei contributi, comportano la revoca del contributo e l'obbligo della restituzione delle somme percepite secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000 e successive integrazioni.

4. La Direzione regionale dell'ambiente può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.